



Comune di Giovinazzo
Piazza Vittorio Emanuele II
70054 Giovinazzo (BA)

Capitolato d'oneri per la gestione della Scuola comunale di musica "Filippo Cortese"

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di gestione della scuola comunale di musica "Filippo Cortese" avente sede nell'immobile "ex Convento dei Francescani" sito in Giovinazzo.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La concessione ha la durata di anni cinque, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva consegna fatta constare da apposito verbale, e comunque successivamente alla conclusione dei lavori e all'effettuazione del collaudo.

Il Comune potrà, qualora ritenuto idoneo e conveniente, prorogare la concessione con specifico provvedimento di anno in anno per ulteriori tre anni alle stesse condizioni.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo di concessione, IVA inclusa 20%, è stabilito per il primo anno in € 57.500,00= (euro cinquantasettemilacinquecento/00), soggetto a ribasso in sede di gara, e per i 4 anni successivi in € 11.000,00= (euro undicimila/00) annui, IVA inclusa, non soggetti ad alcun ribasso.

ART. 4 - IMPORTO A BASE D'ASTA

Il valore a base di gara è stabilito in € 47.916,00= (euro cinquantasettemilacinquecento/00), I.V.A. esclusa, pari al valore massimo del contributo annuo concedibile dall'Amministrazione comunale con riferimento al primo anno di gestione.

ART. 5 – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 34 del D. Lgs 163/2006, nonché le Associazioni, singolarmente o in forma associata anche temporanea ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura, *ove prevista dalla disciplina relativa alla forma giuridica posseduta*, per attività che consentano l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto;
- nel caso di Associazioni, statuto e atto costitutivo con oggetto conforme all'attività che intendono gestire;
- avere esperienza almeno decennale nel campo della formazione musicale e nell'organizzazione di manifestazioni musicali (concerti, rassegne, concorsi a carattere regionale e nazionale, allestimento di lavori teatrali e musicali, master e rapporti con istituzioni locali);
- avere competenze nel campo della formazione orchestrale;

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- garantire, a pena della decadenza dall'aggiudicazione, che alla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, sarà immediatamente in grado di realizzare il progetto presentato.

ART. 5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006, da valutarsi secondo i criteri stabiliti nel bando di selezione.

ART. 6 - FINALITÀ ED UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Il soggetto gestore si impegna ad utilizzare la struttura affidata in gestione garantendo il funzionamento e lo sviluppo della scuola comunale di musica "Filippo Cortese". La scuola di musica ha per scopo principale quello di promuovere la diffusione della cultura musicale in città e nei comuni limitrofi, per consentire un adeguato percorso formativo in ambito musicale e strumentale e consolidare una tradizione che vanta a Giovinazzo una storia originale ed importante.

ART. 7 - SOGGETTI UTILIZZATORI

La Scuola comunale di musica può essere frequentata da chiunque desideri apprendere l'insegnamento delle varie discipline musicali insegnate, ma è auspicabile che sia frequentata principalmente da ragazzi nella fascia di età 9-13 anni, per quel che concerne le attività di formazione musicale, da bambini nella fascia di età 4-10 anni, per le attività ludico-didattiche relative a corsi di propedeutica alla musica, da giovani dai 18 ai 30 anni per i corsi di formazione per la riparazione e messa a punto degli strumenti musicali.

ART. 8 - SERVIZI FORNITI

La Scuola di Musica dovrà garantire:

ATTIVITA' DI TIPO FORMATIVO

La Scuola dovrà garantire attività di tipo formativo, che si articoleranno in :

- *attività di formazione musicale.* In particolare il primo anno dovranno essere attivati 5 insegnamenti: batteria, chitarra classica ed elettrica, pianoforte, clarinetto, trombe e tromboni, mentre negli anni successivi, secondo le richieste, violino/archi, flauto, oboe, sax, corni, timpani e canto. Tali corsi saranno rivolti preferibilmente ai ragazzi dai 9 ai 13 anni;
- *corsi di propedeutica alla musica,* al fine di introdurre i bambini nel mondo dei suoni, con un saggio finale al termine di ciascun anno didattico, rivolti preferibilmente ai bambini dai 4 ai 10 anni;
- *corsi di formazione per la riparazione e messa a punto di strumenti musicali,* rivolti preferibilmente ai giovani dai 18 ai 30 anni.

EVENTI MUSICALI

Dovranno inoltre essere garantite, oltre alle attività ordinarie, una serie di eventi musicali, in particolare tre distinti eventi, uno nel periodo di apertura e due in estate, secondo il seguente programma:

- *Stagione Concertistica Estiva,* che dovrà prevedere la realizzazione di 6 concerti a ingresso gratuito, da tenersi nel chiostro della scuola

- *Festival del Barocco*, dedicato alla tradizione musicale fra il XVI e il XVII secolo, che si svolgerà nel chiostro della scuola nei mesi di giugno e luglio e dovrà prevedere 5 concerti;
- *Stagione Concertistica Invernale*, che dovrà prevedere lo svolgimento di 5 concerti, uno al mese e sarà dedicata ogni anno ad un tema diverso.

Ogni concerto dovrà inoltre essere preceduto da un incontro di guida all'ascolto.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

- un sito web della Scuola;
- *strumenti di comunicazione diretta* per la promozione degli eventi della scuola di musica;
- *concerto inaugurale*.

ULTERIORI SERVIZI

La scuola dovrà inoltre offrire:

- un'aula prove a disposizione degli allievi, la cui presenza potrà agevolare la formazione di piccoli gruppi musicali;
- una biblioteca;
- un laboratorio strumenti, dedicato essenzialmente agli strumenti a fiato;
- un laboratorio spartiti, destinato al recupero di spartiti antichi;
- sezione dedicata alla Banda musicale di Giovinazzo, comprensiva di una sala prove riservata alla banda e un vano attrezzato per conservare gli strumenti;
- un Museo dedicato a Filippo Cortese.

ART. 9 - TARIFFE

Le tariffe applicate saranno quelle di cui al Piano Esecutivo di Gestione.

A partire dal secondo anno di attività, tali tariffe potranno essere aggiornate annualmente, previa approvazione da parte del Comune.

ART. 10 - PERIODI E ORARIO DI APERTURA

Il Soggetto gestore si impegna ad osservare il seguente orario di apertura giornaliero: dalle ore 15.00 alle ore 20.00. In occasione di particolari manifestazioni ed eventi, la scuola rimarrà tuttavia aperta al pubblico per il periodo necessario.

Il soggetto gestore, inoltre, si impegna a rendere disponibile la struttura al di fuori degli orari di apertura per conferenze, pubbliche, seminari, workshop e altri eventi gestiti dall'Amministrazione comunale o da altri fruitori da questa segnalati.

Il Soggetto gestore garantisce l'apertura della scuola di musica in via di massima sette mesi l'anno ed eventuali chiusure dovranno avvenire nei periodi previsti per le strutture di istruzione e, comunque, previo accordo con il Comune.

Si specifica che anche nel caso di servizi prestati nell'esclusivo interesse del Comune e degli altri fruitori da questa segnalati, il soggetto gestore è obbligato a sua cura e spese a garantire tutto il personale necessario ad assicurare il funzionamento dei servizi nella piena osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 11 - ATTIVITÀ DI GESTIONE

Il soggetto gestore ha l'obbligo di gestire le attività della scuola, anche dal punto di vista igienico-sanitario, contabile e amministrativo, nel rispetto di tutta la normativa vigente.

Il soggetto gestore si impegna altresì a presentare annualmente al Comune, il rendiconto consuntivo economico della gestione relativa all'anno precedente, i dati di affluenza e contabili.

Per il funzionamento della struttura il soggetto gestore dovrà assicurare, relativamente al personale impiegato, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza.

ART. 13 - STATO DELLA STRUTTURA

Il Comune affida in gestione la struttura e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato in cui si trovano alla consegna.

Il soggetto gestore deve provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria, finalizzati alla conservazione della struttura, degli impianti e delle attrezzature per la parte posta a suo carico dalla presente convenzione.

Il soggetto gestore si impegna a comunicare al Comune eventuali difformità della struttura e degli impianti rispetto alla normativa in vigore rilevate nei primi sei mesi di sviluppo della convenzione, risultando comunque tenuto a non alterarne o comprometterne il regime esistente di idoneità e sicurezza. Qualora ciò non avvenga nessuna responsabilità sarà a carico del Comune.

ART. 14 - ONERI GESTIONALI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico del soggetto gestore tutte le spese necessarie per il funzionamento e le attività di gestione della scuola, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Sono a carico del soggetto gestore gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull'immobile e per l'integrazione degli arredi e attrezzature esistenti.

Sono altresì a carico del soggetto gestore:

- Fornitura dei seguenti strumenti musicali:
 - 3 pianoforti verticali;
 - 1 pianoforte a coda;
 - 1 batteria;
 - 7 tamburi imperiali;
 - 2 trombe egiziane;
 - 4 clarinetti;
 - 7 coppie di piatti;
 - 2 tastiere elettroniche;
 - 6 violini;
 - 1 viola;
 - 1 violoncello;
 - 4 chitarre;
 - 1 impianto di amplificazione da 200 W.
- Reclutamento dei docenti che dovranno essere scelti tra i giovani musicisti locali, tra quelli dei corsi superiori o del II livello del vicino Conservatorio di Bari;
- Direzione artistica per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, etc.;
- Organizzazione dell'attività amministrativa;
- Servizio di segreteria;
- Organizzazione delle manifestazioni e degli eventi;
- Organizzazione dell'attività didattica;
- Programmazione dell'attività didattica;

- Gestione delle attività di promozione degli eventi e, più in generale, di promozione della Scuola;
- Gestione e il funzionamento della biblioteca;
- Gestione e il funzionamento del laboratorio degli strumenti musicali e del laboratorio degli spartiti antichi;
- Gestione e il funzionamento del museo dedicato a “Filippo Cortese”;
- Gestione e il funzionamento dell’aula prove;
- Gestione e il funzionamento della sezione dedicata alla Banda musicale di Giovinazzo;
- Eventuale concessione in uso di aule, sale prove o aula saggi all’esterno;
- Pulizia dei locali della struttura e delle aree esterne di pertinenza;
- Disinfezione e disinfestazione in genere;
- Sorveglianza della struttura ed aree perimetrali.

Qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e comunque resta a completo beneficio del medesimo senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno.

La gestione dovrà essere attivata entro trenta giorni dalla data di effettiva consegna di cui al precedente articolo 2.

All’inizio di ogni anno il soggetto gestore presenterà all’Amministrazione Comunale il programma dettagliato delle particolari iniziative che intende organizzare nell’anno di riferimento, al fine di consentire la verifica della conformità del programma medesimo con la proposta indicata in sede di gara.

ART. 15 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione gratuitamente i locali per lo svolgimento dei corsi e di tutte le altre attività connesse con la Scuola di Musica.

L’Amministrazione inoltre:

- Non potrà esigere nessun canone per l’uso dei locali;
- Valuterà le proposte avanzate annualmente dal Soggetto gestore per la programmazione delle attività didattiche e dei servizi;
- Valuterà altresì la presenza di altre attività proprie del Soggetto Gestore nei locali destinati alla scuola;
- Si impegna a corrispondere un contributo pari a € _____ (vedi ribasso) per il primo anno e un contributo pari ad € 11.000,00 annui per i 4 anni successivi al primo.

ART. 16 - ONERI MANUTENTIVI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE

Sono a carico del soggetto gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti e delle aree perimetrali secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo.

A titolo esemplificativo ed integrativo si indicano i seguenti interventi manutentivi:

- riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere;
- riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione di tutti i locali;
- disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico – sanitari, pozzetti di ispezione e relative opere murarie;
- manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell’impianto di approvvigionamento idrico;

- manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione;
- sostituzione vetri;
- riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni;
- tinteggiatura delle pareti e soffitti interni;
- riparazione dei marciapiedi esterni e trattamenti di radicazione delle erbe infestanti sulle facciate esterne dell'edificio.

Il Soggetto gestore si impegna inoltre ad esibire al Comune regolare documentazione della eseguita manutenzione ordinaria. Gli interventi di manutenzione possono essere verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17 - INTERVENTI MANUTENTIVI A CARICO DEL COMUNE.

Al Comune di Giovinazzo competono gli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio e dei relativi impianti, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Nei casi d'emergenza il soggetto gestore potrà eseguire direttamente i lavori, esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente del Settore Tecnico del Comune, che dovrà rilasciare il parere di congruità tecnica ed economica dell'intervento programmato comunicando le modalità del successivo rimborso delle spese a carico del Comune.

Il Soggetto gestore non potrà pretendere alcun risarcimento per interruzioni del servizio causate dai lavori autorizzati o eseguiti per conto dell'Amministrazione Comunale.

ART. 18 - ALTRI ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE.

Per l'intero periodo della concessione il soggetto gestore si impegna ad effettuare la promozione pubblicitaria della struttura attraverso i propri canali.

In particolare, sarà a carico del soggetto gestore la realizzazione dell'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, la quale dovrà prevedere i seguenti servizi:

- *sito web* della scuola, che prevederà uno spazio "libero" a disposizione degli studenti che potranno utilizzarlo per mettere in rete le proprie esibizioni ai saggi, le proprie composizioni musicali e scambiare esperienze con altre scuole di musica;
- *strumenti di comunicazione diretta* per la promozione degli eventi della scuola di musica: dovranno in particolare essere realizzati e stampati opuscoli, manifesti e inviti ai vari eventi e concerti che si terranno nella scuola;
- *concerto inaugurale*.

Dovranno pertanto essere svolte le seguenti attività:

- progettazione grafica e stampa di opuscoli, manifesti e inviti, al fine di pubblicizzare gli eventi e concerti, tra cui l'evento inaugurale;
- organizzazione e realizzazione del buffet per l'evento inaugurale;
- progettazione, pubblicazione e mantenimento del sito web della Scuola;
- pubblicità su radio e giornali.

Il soggetto gestore dovrà, nello spirito e negli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura, promuovere ed incentivare la cultura della musica e della tradizione musicale locale, coinvolgendo anche associazioni ed organismi presenti nel territorio.

In ogni strumento e forma di promozione dell'attività della struttura e delle iniziative realizzate presso la scuola di musica, deve essere evidenziata la partecipazione alla realizzazione della struttura della Regione Puglia, attraverso il logo del Programma Bollenti Spiriti, secondo le prescrizioni poste dal bando di finanziamento dell'opera, nonché del Comune di Giovinazzo.

ART. 19 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Il soggetto gestore deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.

Il soggetto gestore deve attuare l'osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica.

Il soggetto gestore deve attuare l'osservanza della normativa statale e regionale concernente l'igiene pubblica.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE ASSICURATIVE

Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma il soggetto gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'immobile e delle attrezzature ed impianti, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose.

Il soggetto gestore in particolare:

- risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi;
- esonera il Comune da ogni responsabilità per l'uso improprio della struttura;
- risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dalla attività svolta nella struttura.

Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell'avvio dell'attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione:

- una polizza per responsabilità civile verso terzi (compreso il Comune) e verso dipendenti con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00;
- una polizza incendio con garanzia rischio locativo per un massimale pari all'importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura e riacquisto arredi (pari a € 1.000.000,00) nonché ricorso terzi da incendio (massimale minimo di € 500.000,00).

ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il soggetto gestore, deve prestare cauzione definitiva a garanzia della perfetta esecuzione del contratto pari ad un terzo dell'importo del contratto, da costituire a norma di legge, preferibilmente con una delle seguenti modalità:

- a. fideiussione bancaria;
- b. polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:

1. l'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell'originale della cauzione stessa.

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

ART. 22 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE.

Allo scadere del contratto, ove non prorogato, l'immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili, ad eccezione di quelli di proprietà del soggetto gestore, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta.

Al termine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di migliona, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile.

ART. 23 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo imputabile al soggetto gestore rispetto ai tempi di inizio dell'attività, verrà applicata una penale di € 100,00 giornaliera.

Per ogni inadempienza del soggetto gestore verso gli obblighi assunti, regolarmente contestata, verrà applicata una sanzione pecuniaria di € 300,00.

ART. 24 - DIRITTO DI CONTROLLO DEL COMUNE.

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli anche attraverso soggetti esterni di propria fiducia, per verificare la qualità del servizio offerto e la rispondenza a quanto proposto in offerta dal Soggetto gestore, nonché alle prescrizioni della presente Convenzione, al fine della valutazione della qualità del servizio nel suo complesso.

ART. 25 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune può, a proprio insindacabile giudizio, risolvere la presente convenzione, previa diffida avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 del Codice Civile, per i seguenti motivi:

- difformità nella gestione rispetto a quanto indicato nella presente convenzione ed in fase di offerta;
- utilizzo della struttura per fini e finalità diverse da quelle stabilite nella presente convenzione e comunque contrarie alla legge e alla morale;
- violazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 17 e degli obblighi manutentivi a carico del soggetto gestore;
- mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
- ritardo nell'inizio dell'attività o superamento di n. 3 penali per anno solare previste dall'art. 20, comma 2;
- cessione in tutto o in parte a terzi della struttura affidata in gestione;
- mancato pagamento o recidiva morosità nel pagamento di eventuali somme a qualsiasi titolo dovute al Comune;
- gravi e reiterate disfunzioni e negligenze nella conduzione dell'esercizio tali da compromettere la qualità del servizio e/o la funzionalità dell'esercizio e arrecare pregiudizio all'immagine del Comune.

Nel caso di scioglimento/estinzione del soggetto gestore la presente convenzione si intende automaticamente risolta senza alcun riconoscimento di per gli interventi eventualmente realizzati nella struttura.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER PUBBLICO INTERESSE

Qualora il Comune revocasse le autorizzazioni concesse o volesse rientrare nella disponibilità dell'immobile per pubblico interesse prima della scadenza stabilita, il soggetto gestore avrà diritto ad un indennizzo a titolo di risarcimento pari al 10% del fatturato medio mensile futuro moltiplicato per il numero residuo di mesi mancati alla conclusione della gestione.

ART. 27 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO

Alla luce dell'esperienza maturata o a seguito del sopraggiungere di nuovi elementi, nel corso della gestione potranno essere concordate fra le parti modificazioni alla programmazione gestionale e/o degli eventi al fine di migliorare e di rendere coerente ai tempi l'offerta del servizio.

ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO ED IMPOSTE

Tutte le spese inerenti e consequenziali all'appalto saranno a carico del Soggetto gestore, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Bari.